



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15.10.2018

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3.2.2020

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.03.2022

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - OGGETTO	4
Art. 2 - COMPETENZE	4
Art. 3 - RESPONSABILITA'	4
Art. 4 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE	4
Art. 5 - SERVIZI FUNEBRI E NECROSCOPICI D'ISTITUTO	5
Art. 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	5
Art. 7 - TARIFFE DEI SERVIZI	6
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI.....	7
Art. 8 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	7
Art. 9 - PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	7
Art. 10 - ATTIVITA' FUNEBRE.....	7
Art. 11 - TRASPORTO FUNEBRE.....	8
Art. 12 - SERVIZIO FUNEBRE.....	8
Art. 13 - PIANO CIMITERIALE	9
Art. 14 - SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI E TUMULAZIONI PRIVILEGIATE	9
TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI	9
Art. 15 - AMMISSIONE NEI CIMITERI.....	9
Art. 16 - REPARTI SPECIALI	10
Art. 17 - SEPOLTURE RISERVATE AI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	10
Art. 18 - TIPI DI SEPOLTURA	10
Art. 19 - CONCESSIONE CIMITERIALE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	11
Art. 20 - DURATA DELLE CONCESSIONI	11
Art. 21 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	14
TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE.....	15
Art. 22 - TOMBE DI FAMIGLIA	15
Art. 23 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DELLE AREE PER LA LORO	16
COSTRUZIONE	16
Art. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEI POSTI DISTINTI A TUMULAZIONE	16
Art. 25 - ESTINZIONE	17
Art. 26 - RINUNCIA	17

Art. 27 - REVOCA.....	17
Art. 28 - DEFUNTI TUMULATI IN SEPOLTURE DI CUI A CONCESSIONI DECADUTE, REVOCATE, ESTINTE O OGGETTO DI RINUNCIA.....	17
Art. 29 - RIENTRO IN POSSESSO DI AREE E MANUFATTI DA PARTE DEL COMUNE.....	18
TITOLO V – REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI	18
Art. 30 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO	18
Art. 31 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE	19
Art. 32 - REGOLE COMPORTAMENTALI.....	19
Art. 33 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	20
Art. 34 - DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI	21
Art. 35 - LAVORI NEI CIMITERI	21
TITOLO VI - NORME FINALI	22
Art. 36 - DESTINAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE.....	22
Art. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	22
Art. 38 - NORME TRANSITORIE	23
ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE	24
FERETRI PER INUMAZIONE.....	24
FOSSE DI INUMAZIONE	24
FERETRI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE	24
SPAZI PER TUMULAZIONE	24
POSTI DISTINTI SINGOLI O DOPPI.....	25
TOMBE DI FAMIGLIA	25
PROGETTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA.....	26
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	27
EPIGRAFI.....	27
PRESCRIZIONI TECNICHE	27
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DELLA COSTRUZIONE PER CAPPELLE ED EDICOLE	
RIVESTIMENTI DI FACCIATE.....	26
COPERTURA.....	27
FINITURE INTERNE.....	27
SPAZIE ESTERNI.....	27
ALLEGATO 2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI.....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle norme vigenti e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, ha per oggetto la disciplina dei servizi e delle pratiche funerarie successive all'evento morte tenendo conto delle condizioni, delle esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di governo e di Autorità sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Servizio deputato all'attività funeraria, i Dirigenti responsabili dei Servizi tecnici che hanno competenze in materia cimiteriale, nonché l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale è responsabile della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e può dunque procedere, in qualsiasi momento, a controlli specifici.
3. L'Amministrazione comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.
4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta ovvero concessione a terzi.
5. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, che si svolgono nelle strutture comunali.
6. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario nei Cimiteri cittadini e nelle aree di pertinenza, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi fa istanza o usufruisce di un servizio tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.

2. In caso di eventuali controversie l'Amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
3. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria, nonché per gli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

Art. 5 - SERVIZI FUNEBRI E NECROSCOPICI D'ISTITUTO

1. Per servizi funebri e necroscopici d'istituto s'intendono:
 - a) La gestione del locale di osservazione ed obitorio;
 - b) La raccolta e il trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
 - c) Il trasporto funebre e la fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - d) Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere;
 - e) l'attività di polizia mortuaria e la vigilanza sull'attività funebre.

Art. 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento e precisamente:
 - a) Il trasferimento nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) l'inumazione per i cadaveri di indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa che siano deceduti nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso, ovvero cremazione su decisione dell'Amministrazione comunale e previa autorizzazione della famiglia;
 - c) inumazione o cremazione per i cadaveri per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, di persone che siano decedute nel territorio comunale o che fossero residenti nel Comune alla data del decesso, ovvero cremazione su decisione dell'Amministrazione comunale e previa autorizzazione della famiglia;
 - d) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c);
 - e) il trattamento dei resti mortali dei defunti di cui ai precedenti punti b) e c).
2. Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel territorio comunale o in esso residenti al momento del decesso:
 - a) la raccolta e il trasferimento di salma da abitazione inadatta, da pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
 - b) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria del Cimitero urbano, se la persona è deceduta in abitazione inadatta, così come specificato al comma 7 del presente articolo, o per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro; la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria del Cimitero urbano, nel caso di recupero da pubblica via, struttura ricettiva o altro luogo pubblico;

- c) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico presso la sala di osservazione, l'obitorio, la camera mortuaria del Cimitero urbano.
3. Tutti gli altri servizi cimiteriali e i canoni di concessione sono sottoposti al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.
 4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato, per i residenti nel territorio comunale, **dal competente Servizio sociale del Comune**; per i residenti fuori Comune che siano deceduti sul territorio comunale, l'accertamento dello stato avviene d'ufficio.
 5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso.
 6. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune.
 7. Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.
 8. Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.

Art. 7 - TARIFFE DEI SERVIZI

- 1 I servizi e le forniture erogate, sia a domanda individuale, sia disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'erogazione del servizio è subordinata al previo pagamento della tariffa.
- 2 Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 8 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla vigente normativa in materia.

Art. 9 - PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Per il periodo di deposito di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali.
2. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla casa funeraria;
 - b) all'abitazione propria o dei familiari.
3. Nei casi di cui al comma 2., il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti mentre, in caso di soggetti deceduti sul territorio comunale, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate all'obitorio ubicato presso il Cimitero urbano o presso altra struttura indicata dall'Autorità giudiziaria.

La gratuità della conservazione presso l'obitorio delle persone decedute nel territorio comunale è limitata al periodo di osservazione ovvero al tempo necessario per ottenere il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria ai fini del seppellimento o della cremazione.
4. Ai familiari non sarà richiesto da parte dell'Amministrazione comunale alcun corrispettivo per la permanenza della salma presso l'obitorio nei primi tre giorni decorrenti dal rilascio del predetto nulla-osta.
5. Espletato il periodo di osservazione e prima delle esequie, religiose o civili, su richiesta dell'avente titolo, con spese a suo carico, è possibile il trasporto del cadavere, in cassa chiusa, presso l'abitazione o altro luogo idoneo. Il feretro non potrà permanere presso il luogo autorizzato per un periodo superiore a 24 ore.

Art. 10 - ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre nel Comune di Monza può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa regionale, da soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da un'Amministrazione comunale della Regione Lombardia.
2. Il Comune detiene un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con gli scopi di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione dei servizi richiesti e di monitorare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Per la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione si rimanda alla relativa disciplina interna.

4. I soggetti non in possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo possono effettuare solo il trasporto di feretri da e per il territorio comunale, su mandato dell'impresa di onoranze funebri autorizzata dal Comune all'effettuazione del servizio.

Art. 11 - TRASPORTO FUNEBRE

1. L'orario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione devono essere preventivamente concordati tra impresa funebre e ufficio comunale deputato all'attività funeraria, secondo le procedure anche telematiche predisposte dall'Amministrazione comunale.
2. Il trasporto di resti ossei e delle ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale deputato all'attività funeraria.
3. Il trasporto interno ai cimiteri e tra le strutture cimiteriali comunali di cadaveri, di resti mortali, resti ossei e di ceneri può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari e comunque a loro carico.

Art. 12 - SERVIZIO FUNEBRE

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è perseguibile ai sensi di legge.
2. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto dal coniuge, dall'unito-unita civilmente, dal/dalla convivente di fatto, dagli/dalle ascendenti, dai/dalle discendenti in linea retta, dai/dalle collaterali di secondo grado, con i rispettivi coniugi del defunto, o da impresa di onoranze funebri munita di regolare delega.
3. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto, producendo a tal fine apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. La richiesta di sosta del feretro presso luoghi diversi dall'abitua residenza del defunto deve essere corredata del consenso dell'amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.
5. Non è consentito lo svolgimento di cortei funebri.
6. Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'interno del Cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto d'ingresso.
7. È consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l'ordinamento giuridico italiano.
8. Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l'esecuzione di brani musicali possono avvenire esclusivamente nel piazzale antistante l'entrata e non possono continuare all'interno del Cimitero, salvo apposita autorizzazione del Dirigente del Servizio deputato alle attività funerarie.

Art. 13 - PIANO CIMITERIALE

1. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale, al quale è data adeguata pubblicità attraverso i canali istituzionali e che è comunque consultabile presso l'ufficio comunale deputato alla funzione funeraria e presso l'ufficio deputato alla funzione di pianificazione degli spazi cimiteriali
2. Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

Art. 14 - SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI E TUMULAZIONI PRIVILEGIATE

1. Le sepolture fuori dai cimiteri e le tumulazioni privilegiate sono disciplinate dalle norme vigenti.
2. Per la tumulazione e l'estumulazione di defunti fuori dai cimiteri si applicano le tariffe vigenti stabilite dall'Amministrazione comunale.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 15 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei Cimiteri comunali, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti:
 - a) nei campi decennali a rotazione, i cadaveri di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano in vita la propria residenza nel Comune o i cui famigliari, che richiedono l'inumazione, così come individuati dalla lettera d), comma 1, dell'art. 19 del presente Regolamento, sono residenti nel Comune.
 - b) nelle sepolture in posti a concessione (tumulazione), i feretri o le urne ceneri dei defunti che avevano in vita la propria residenza nel Comune o che, al momento del decesso, risultavano iscritte in una convivenza anagrafica presso una casa di cura o di assistenza a seguito di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente di Monza, secondo quanto previsto dal Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, o i cui famigliari che acquisiscono la titolarità della concessione, così come definiti dall'art. 19, comma 1, lettera d), del presente Regolamento, sono residenti nel Comune o se nei Cimiteri cittadini vi sono già sepolti altri membri della famiglia del defunto, come definita all'art. 19, comma 1, lettera d) del presente Regolamento;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i feretri o le urne ceneri dei defunti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri comunali.
2. I resti ossei e le eventuali ceneri (da cremazione resti mortali) conseguenti all'esumazione dei cadaveri di cui al precedente comma 1, possono essere tumulati in cellette per urne cinerarie/cassette resti ossei, con concessione o conferiti all'ossario comune/cinerario comune;
- 2bis. Sono accolte, inoltre, le ceneri sia in dispersione nel Giardino delle Rimembranze che da conferire nel cinerario comune dei defunti che hanno espresso la volontà alla cremazione, ed eventualmente della dispersione, indipendentemente dal luogo di morte o di residenza.

3. Sono accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, su richiesta dei genitori, nonché gli arti e le parti anatomiche riconoscibili dei defunti aventi diritto a sepoltura nei Cimiteri cittadini.

Art. 16 - REPARTI SPECIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili e i feti, nell'accezione di cui alla normativa vigente, possono essere sepolti su istanza del coniuge, dell'unito/unita civilmente, del/della convivente di fatto, degli/delle ascendenti, dei/delle discendenti in linea retta, dei/delle collaterali di secondo grado, con i rispettivi coniugi, esclusivamente nell'apposito reparto ad essi destinato.
2. Nel rispetto del piano cimiteriale, tenuto conto della rilevanza numerica dei potenziali utilizzatori e comunque delle valutazioni di opportunità da parte dell'Amministrazione comunale, previa stipulazione di apposita convenzione, possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento, a titolo oneroso secondo tariffazione prevista dall'Ente, di appartenenti a comunità religiose.
3. Reparti speciali possono inoltre essere previsti per il seppellimento di:
 - a) vittime militari o civili, in tempo di pace o di guerra;
 - b) vittime di calamità;
 - c) vittime di terrorismo e di organizzazioni malavitose.

Art. 17 - SEPOLTURE RISERVATE AI CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno dei Cimiteri cittadini, l'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita e/o perpetua di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti ossei di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla città.

Art. 18 - TIPI DI SEPOLTURA

1. Presso i Cimiteri cittadini sono consentite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti tipologie di sepoltura soggette a concessione:
 - a) tumulazione in cappella di famiglia;
 - b) tumulazione in loculo singolo colombaro o gruppo di loculi singoli colombari;
 - c) tumulazione in tomba singola o plurima
 - d) tumulazione in celletta per urne cinerarie e cassette per resti ossei
2. Presso i Cimiteri cittadini sono consentite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti tipologie di sepoltura non soggette a concessione:
 - a) inumazione decennale in campo comune a rotazione;
 - b) inumazione decennale in campo comune a rotazione per defunti di età fino a dieci anni;
 - c) inumazione decennale di defunti appartenenti a comunità religiose titolari della convenzione di cui all'art. 16, comma 2 del presente Regolamento;
 - d) inumazione in campo feti, per un periodo di cinque anni;
 - e) inumazione in campo di parti anatomiche riconoscibili, per un periodo di cinque anni;
 - f) inumazione in campo indecomposti, per un periodo di due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero di cinque anni in caso contrario;

3. È inoltre consentita la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze ovvero lo sversamento nel cimitero comune.

Art. 19 - CONCESSIONE CIMITERIALE: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Concessionario": il "fondatore" del sepolcro di famiglia, inteso quale soggetto che sottoscrive la concessione;
 - b) "Diritto d'uso": disponibilità del manufatto destinato alla sepoltura;
 - c) "Titolare della concessione": chi ha titolo, alla morte del Concessionario, di acquisire di diritto d'uso del manufatto, avendo effettuato il subentro nella concessione;
 - d) "Famiglia del Concessionario": il coniuge/l'unito-unita civilmente/il/la convivente di fatto, gli/le ascendenti, i/le discendenti in linea retta, i/le collaterali di secondo grado, con i rispettivi coniugi;
 - e) "Aventi titolo": i soggetti che, ai sensi di legge, possono disporre delle spoglie mortali.
2. Nel rispetto delle previsioni del Piano cimiteriale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il Comune può concedere l'uso di aree e/o manufatti (loculi, tombe, cellette per resti ossei e urne cinerarie, sepolcri di famiglia) per sepolture a sistema di tumulazione individuale, doppia e per famiglie.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, differenziata per tipologia di manufatto.
4. La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 953 del Codice Civile.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a) la natura della concessione e gli estremi dell'atto, con l'indicazione del numero dei posti resi in concessione;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di prenotazione della concessione;
 - c) il/i soggetto/i concessionario/i o, nel caso di collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i nome/i del/dei defunto/i destinato/i ad esservi accolto (ove noto);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 20 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue già rilasciate, tutte le concessioni sono a tempo determinato, ad esclusione delle eccezioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
 - 1bis. Le tipologie di concessione non incluse all'art. 20 comma 2, qui a seguire, si intendono non rinnovabili.
2. La durata delle concessioni decorre dalla data di stipula del contratto ed è come segue definita:
 - a) aree destinate alla costruzione di cappelle/edicole/tombe di famiglia: 99 anni;
 - b) tombe a sei posti per sepoltura privata plurima: 99 anni;
 - c) gruppi di tre loculi singoli colombari e tombe a tre posti per sepoltura privata plurima: 70 anni;

- d) tombe a uno o due posti: 30 anni;
- e) loculi colombari singoli: 30 anni;
- f) cellette per urne cinerarie/cassette resti ossei: 40 anni

3. Le tipologie di concessioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del precedente comma, possono essere prorogate, a domanda del Concessionario, al massimo due volte. La durata complessiva dei rinnovi non potrà, in ogni caso, superare i 20 anni. Il Concessionario potrà rinnovare la concessione per 5 10 20 anni, decorsa almeno la metà della durata della concessione originaria ed entro la data di scadenza della concessione ovvero nell'ipotesi di cui al successivo comma 5, secondo tariffazione vigente al momento della richiesta.

3 bis Per le concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 15.10.2018, in deroga ai termini previsti dal comma 3 del presente articolo per la richiesta di rinnovo della concessione, il concessionario può presentare istanza di rinnovo della concessione scaduta e non decaduta, come definita ai sensi degli artt. 23 e 24 del presente Regolamento, qualora il manufatto corrispondente sia tariffato per il rinnovo e non sia stato ancora svuotato. È concesso un solo rinnovo che decorrerà dalla data di scadenza della concessione originaria, per la durata di anni 5 o 10 o 20 anni. Durante il periodo di rinnovo prescelto sarà consentita la sola tumulazione di urne ceneri e /o cassette per i resti ossei. Ai fini del presente regolamento il termine proroga è da intendersi alla stregua del termine rinnovo.

3 ter Le concessioni delle cellette per urne cinerarie/cassette resti ossei possono essere rinnovate, a domanda del Concessionario, al massimo 3 volte, per una durata complessiva di anni 30. Il concessionario potrà rinnovare la concessione per 10, 20 o 30 anni, decorsa almeno la metà della durata della concessione originaria, anche oltre la scadenza della stessa, secondo la tariffa corrispondente vigente al momento della richiesta.

3 quater Le cellette per urne cinerarie/cassette resti ossei "a disposizione", ossia concesse per futuro affiancamento del coniuge/unito civilmente o di parente di primo grado precedentemente deceduto, ex comma 9 del presente articolo, che al momento della scadenza della concessione originaria risultino vuote, possono essere rinnovate con le modalità di cui al comma 3 ter esclusivamente entro 1 anno dalla scadenza della concessione stessa. Qualora il rinnovo non sia stato richiesto, nei predetti termini, la concessione decadrà automaticamente e la celletta tornerà nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

4. È ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati, decorsi almeno 20 anni dalla sepoltura del feretro.

5. La tumulazione del feretro può avvenire solo se il periodo residuo della concessione, comprensivo di eventuali proroghe, non sia inferiore a 20 anni.

6. Le concessioni di cui ai punti d) e e) decadono anticipatamente alla scadenza, comprensiva di eventuali proroghe, in caso di estumulazione straordinaria di feretro e mancata tumulazione contestuale di ulteriore feretro, tale da determinare lo svuotamento del sepolcro da feretri. In tal caso, l'eventuale presenza di cassette di resti ossei e di urne cinerarie comporta la rimozione delle medesime a carico del concessionario.

7. Le concessioni di cui al punto f) decadono anticipatamente alla scadenza, comprensiva di eventuali proroghe, ove previste, in caso di rimozione dell'urna/delle urne cineraria/e o della cassetta resti ossei e mancato inserimento di ulteriore/i urna/e cineraria/e ovvero cassetta resti ossei, tale da determinare lo svuotamento della celletta.

8. Il Concessionario può richiedere la tumulazione esclusivamente di cadaveri appartenenti a membri della famiglia come definiti all'art. 19, comma 1, lettera d) del presente Regolamento.
9. È consentita la stipula della concessione del loculo colombaro, della tomba (posto distinto singolo), della celletta per ceneri, in vista del futuro affiancamento del coniuge/unito civilmente o di parente di primo grado premorto. È consentita la stipula della concessione del loculo colombaro, della tomba individuale o della celletta per ceneri, nel caso di persona in vita che non abbia parenti viventi entro il secondo grado. È consentita la stipula della concessione del loculo colombaro, della tomba individuale o della celletta per ceneri, nel caso di persona deceduta che non abbia parenti viventi entro il secondo grado, da parte di terzi.
10. abrogato
- 10 bis Nel Cimitero Urbano, le urne ceneri derivanti da cremazione di cadaveri potranno essere tumulate sia nelle cellette ossario collocate in posizione esterna che in quelle ipogee in trincea. Le urne ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e resti ossei, a seguito delle operazioni di estumulazione ed esumazione, potranno essere tumulate esclusivamente nelle cellette per urne ceneri/cassette resti ossei ipogee in trincea, qualora trattasi di nuova concessione da rilasciare
11. All'interno di una celletta ossario è consentita la tumulazione di cassette per resti ossei e/o urne cinerarie fino a capienza massima, dei membri della famiglia del concessionario come definita all'art.19 comma 1 lettera d) del presente regolamento. Tutte le spese relative alla tumulazione delle cassette resti e/o delle urne cinerarie, così come delle eventuali indagini esplorative degli spazi residui per tumulazione, sono a carico del concessionario.
12. È consentita la tumulazione nelle sepolture singole (loculo colombaro e tomba semplice) di cassette resti ossei e urne cinerarie, solo successivamente alla tumulazione del feretro, sino a capienza, dei membri della famiglia del concessionario come definita all'art. 19, comma 1, lettera d), del presente Regolamento. Tutte le spese relative alla tumulazione delle cassette resti e/o delle urne cinerarie, così come delle eventuali indagini esplorative degli spazi residui per tumulazione, sono a carico esclusivo del concessionario.
- 12 bis Nelle tombe doppie è possibile tumulare urne ceneri/cassette resti ossei anche nella seconda tomba libera, purchè la prima tomba sia già occupata da feretro.
- 12 ter Nelle sepolture multiple "a disposizione" e nelle cappelle di famiglia possono essere tumulate urne ceneri/cassette resti ossei nei diversi manufatti anche se non occupati da feretri.
- 13 Le concessioni perpetue mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del presente Regolamento. Gli aventi titolo possono rinunciare al vincolo di perpetuità ovvero richiedere la trasformazione della concessione perpetua in concessione a scadenza per un periodo comunque non superiore a novantanove anni.
- 14 Qualora su due o più tombe attigue a posti distinti singoli insista un unico monumento, la proroga di cui comma 3bis del presente articolo può essere concessa con quantificazione puntuale degli anni di proroga, anche oltre il limite di 20 anni, al fine di allineare la scadenza della concessione più remota a quella della concessione più recente. Nel caso in cui la concessione più recente sia "perpetua", la proroga della concessione più remota non potrà comunque superare i 20 anni. La tariffa, nei casi in cui al presente comma, sarà applicata in via proporzionale al numero di anni di proroga.

Art. 21 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie saranno effettuate non prima che sia decorso il termine di inumazione di cui all'art. 18, comma 2, del presente Regolamento, mentre le estumulazioni ordinarie saranno effettuate a concessione scaduta, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale. Per le concessioni, i rinnovi (a esaurimento) e le proroghe sottoscritte con applicazione delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 gennaio 2018 e comunque successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le spese per i servizi cimiteriali relativi all'estumulazione ordinaria e per il successivo trattamento/deposizione dei resti in ossario comune a scadenza di concessione, sono a carico dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dell'Amministrazione comunale anche le spese per l'esumazione e il successivo trattamento/deposizione dei resti in ossario comune delle inumazioni in campo a rotazione successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In caso di comprovata non esistenza in vita degli aventi titolo, le operazioni cimiteriali di cui al presente articolo, potranno essere disposte dagli affini in linea retta fino al secondo grado.
3. La cremazione dei resti di cadavere non completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o dell'estumulazione ordinarie, la cui valutazione sullo stato dei resti è demandata agli addetti cimiteriali, su richiesta dell'avente titolo, è comunque con oneri a carico del medesimo.
4. Degli elenchi delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, comprensivi degli elenchi delle sepolture in scadenza, sarà data preventiva pubblicità con pubbliche affissioni sul territorio cittadino attraverso i manifesti, e all'ingresso del cimitero per almeno 180 giorni consecutivi, che dovranno ricomprendere o il periodo dal 25 ottobre al 5 novembre o il periodo dal 20 dicembre al settimo giorno successivo la domenica di Pasqua. Gli stessi elenchi verranno inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sui canali social.
All'avvicinarsi della scadenza del periodo di pubblicità preventiva verrà posto sulla lapide del posto in concessione un avviso che richiama la necessità di contatto con gli uffici comunali.
5. Le attività di esumazione e di estumulazione straordinaria, ossia che non rientrano tra quelle descritte ai precedenti commi del presente articolo o che siano disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, nei seguenti casi:
 - a) per cremazione;
 - b) per diversa sepoltura;
 - c) per trasporto fuori Comune;
 - d) per affidamento/dispersione delle ceneri.
6. Gli oggetti eventualmente trovati nei feretri a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, saranno resi agli aventi titolo presenti alle operazioni; se non richiesti dagli aventi titolo in quanto non presenti all'atto delle operazioni, gli stessi saranno custoditi da parte dell'Amministrazione comunale per un mese dalle operazioni per l'eventuale ritiro da parte degli aventi titolo, decorso il quale entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, senza diritto di indennizzo alcuno.
7. Alle operazioni di esumazione ed estumulazione, oltre al personale addetto, possono essere presenti soltanto gli aventi titolo e relativi accompagnatori.
8. Monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dagli aventi titolo e, qualora non richiesti dagli aventi titolo in quanto non presenti all'atto delle operazioni, entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, senza diritto di indennizzo alcuno.

TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22 - TOMBE DI FAMIGLIA

1. Nel rispetto del Piano cimiteriale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può concedere a persone fisiche, residenti nel Comune da almeno 5 anni ovvero che abbiano familiari, come definiti all'art. 19, comma 1, lettera d), sepolti presso un Cimitero cittadino, a seguito di presentazione di istanza di parte, aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione ovvero tombe di famiglia realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, secondo le tariffe in vigore. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere a specifici processi di assegnazione qualora particolari condizioni sulla disponibilità delle suddette lo rendessero necessario.
2. I requisiti tecnici dei manufatti realizzabili sono riportati nell'allegato 1 "Norme Tecniche" al presente Regolamento.
3. Il/I cognome/i del/i fondatore/i del sepolcro sono gli unici che possono essere esposti all'esterno della tomba di famiglia per tutta la durata della concessione.
4. La titolarità della concessione alla morte del Concessionario passa agli eredi per successione legittima o testamentaria.
5. In caso di volontà dell'Amministrazione comunale di porre a nuova concessione tombe di famiglia già oggetto di precedente concessione non più attiva, la Giunta Comunale procede a stabilire la tariffa di concessione ritenuta congrua, sulla base di apposita perizia tecnica.
6. Il diritto d'uso della sepoltura è finalizzato al seppellimento del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario e dei familiari come definiti all'art. 19, comma 1, lettera d) del presente Regolamento e delle persone che abbiano acquisito, nei confronti del/i Concessionario/i, particolari benemerienze.
7. La realizzazione del manufatto e la manutenzione della sepoltura sono a carico del Concessionario.
8. Al contratto di concessione, i cui contenuti sono definiti all'art. 19, comma 5. del presente Regolamento, è allegato l'elenco dei nominativi dei defunti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia. Tale elenco potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Concessionario fondatore del sepolcro, ovvero esclusivamente integrato dagli aventi titolo successivamente alla morte del Concessionario originario.
9. Le aree e i manufatti di cui al presente articolo non possono essere assegnati a coloro che siano già Concessionari di aree a destinazione di tomba di famiglia.
10. Il contratto di concessione può essere cointestato a coniugi/uniti civilmente, conviventi di fatto o fratelli. I requisiti minimi di residenza sono richiesti per almeno un Concessionario.
11. Il diritto d'uso è ammesso fino al completamento della capienza della tomba di famiglia. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
12. I defunti sepolti in una tomba di famiglia potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune o in altra sepoltura. È esclusa la possibilità di

richiedere il loro conferimento in ossario/cinerario comune. Le spoglie del/i Concessionario/i originario/i di una tomba di famiglia, se estumulate, dovranno, in ogni caso, essere ricollocate nel sepolcro, non ammettendosi, in alcun modo, la loro traslazione, salvo diversa disposizione testamentaria del fondatore.

13. L'estumulazione da una tomba di famiglia per la sua ristrutturazione sarà effettuata su richiesta del Concessionario o degli aventi diritto alla concessione, a spese del/i medesimo/i.
14. Ogni istanza inerente alla sepoltura dovrà essere presentata in nome e per conto e con il preventivo consenso del/i Concessionario/i, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante da falsa dichiarazione.
15. abrogato
16. Le operazioni di tumulazione sono subordinate al pagamento, qualora non già eseguito in virtù di precedente e diversa regolamentazione comunale, di tutte le tariffe relative all'estumulazione di feretri, urne cinerarie e cassette resti ossei presenti nel sepolcro.

Art. 23 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DELLE AREE PER LA LORO COSTRUZIONE

1. La concessione dell'area per costruzione di tomba di famiglia decade in caso di mancata costruzione della stessa, comprensiva del monumento, entro il termine di tre anni dalla data di presentazione al Comune della pratica inerente la costruzione della cappella di famiglia, incrementati di eventuali periodi di ritardo oggettivamente imputabili all'Amministrazione comunale. La pratica deve essere presentata entro e non oltre il termine di due anni dalla data di decorrenza della concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione potrà essere inoltre adottato dall'Amministrazione comunale in caso di comportamenti reiterati e gravi inerenti una o più delle seguenti violazioni:
 - a) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro;
 - b) stato di abbandono del sepolcro.
3. Il provvedimento di decadenza della concessione consta in un fatto giuridico determinato dall'abbandono e dall'inequivoco *animus* di negligenza il sepolcro, rispetto ai fini originari, nei confronti del quale viene adottato un provvedimento avente natura dichiarativa rientrante nelle funzioni e compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. Il provvedimento di cui al precedente comma dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. C.p.c.; nel caso in cui, per negligenza del concessionario, la notificazione non vada a buon fine, la stessa è sostituita da pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi dei cimiteri.

Art. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEI POSTI DISTINTI A TUMULAZIONE

1. Relativamente ai manufatti per la tumulazione a posti distinti, la concessione decade per traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura in assenza di tumulazione sostitutiva, tale da determinare lo svuotamento completo del manufatto.

2. Il provvedimento di decadenza della concessione potrà inoltre essere adottato dall'Amministrazione comunale in caso di comportamenti reiterati e gravi inerenti una o più delle seguenti violazioni:
 - a) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
 - b) stato di abbandono del manufatto;
 - c) mancata ricollocazione della lastra di chiusura, in seguito alla sua asportazione temporanea;
 - d) mancata incisione dell'epigrafe nei termini temporali previsti dall'allegato ovvero sua difformità rispetto alla richiesta presentata;
 - e) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale.
3. Al provvedimento di decadenza di cui al precedente comma, si applica quanto previsto ai commi 3. e 4. dell'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 25 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo proroga, e nelle ipotesi previste dalle norme in materia.

Art. 26 - RINUNCIA

1. In caso di rinuncia alla concessione anticipatamente rispetto ai termini temporali previsti per la sua naturale scadenza, il Concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
2. E' ammessa la traslazione, nell'ambito dei Cimiteri cittadini, del feretro da tomba a posto singolo o da loculo singolo colombaro, qualora finalizzata a sepoltura in tomba plurima a 3 o 6 posti o in gruppo di tre loculi singoli colombari, o in cappella/tomba di famiglia, purché la traslazione avvenga entro 12 mesi dalla data di decorrenza della concessione della sepoltura originaria singola e solo nel caso in cui la tipologia di sepoltura plurima prescelta non fosse disponibile alla data di decorrenza della concessione della sepoltura singola.
3. Nel caso di traslazione di cui al precedente comma 2, il concessionario potrà ottenere un rimborso pari ad un importo corrispondente al 75% della tariffa della concessione originaria.

Art. 27 - REVOCA

1. La concessione può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse: in tal caso l'Amministrazione comunale assegna, su richiesta del/i Concessionario/i, fino a scadenza della concessione originaria, altra area e sistemazione equivalente.

Art. 28 - DEFUNTI TUMULATI IN SEPOLTURE DI CUI A CONCESSIONI DECADUTE, REVOCATE, ESTINTE O OGGETTO DI RINUNCIA

1. Nei casi di decadenza, rinuncia ed estinzione, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, i feretri saranno inumati nel campo decennale o indecomposti; i resti e le ceneri saranno conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

Art. 29 - RIENTRO IN POSSESSO DI AREE E MANUFATTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.
2. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento non previsto dal presente regolamento.
3. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza, e i manufatti per la tumulazione, fatta salva la facoltà degli aventi titolo di rimuovere monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture, rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario.
4. I manufatti dovranno essere resi dal concessionario nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. Per quel che riguarda le aree, dovranno essere ripristinate nello stato di fatto iniziale; fatta salva la facoltà di consegnare i manufatti ivi realizzati (tombe di famiglia) in condizioni di sicurezza ed agibilità tali che non necessitino di alcun intervento di manutenzione che ecceda quella ordinaria. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o superiore (sino al ripristino dello stato dei luoghi iniziali), saranno addebitati al Concessionario.

TITOLO V – REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEI CIMITERI

Art. 30 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri cittadini sono stabiliti dal Sindaco e sono esposti al pubblico al loro ingresso e resi noti alla cittadinanza tramite gli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.
3. È parimenti esposto al pubblico, all'ingresso dei cimiteri, l'estratto del Regolamento recante le regole comportamentali da tenere all'interno dei cimiteri di cui al presente titolo.
4. Sono conservati presso i Cimiteri cittadini e affissi in luogo ben visibile, anche durante gli orari di chiusura degli uffici amministrativi ma di apertura dei cimiteri, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione e quelli dei reparti dove sono collocati i manufatti la cui concessione è scaduta, ovvero prossima alla scadenza. I manifesti relativi alle esumazioni dei campi a rotazione decennale hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. Parimenti hanno valore di notifica agli interessati della data dalla quale si procederà all'attività di esumazione, i manifesti recanti l'elenco dei reparti i cui manufatti sono scaduti o in scadenza di concessione. Sui manifesti è altresì indicata la data entro la quale i cittadini devono autonomamente attivarsi per acquisire le informazioni anzidette, al fine di porre in essere i conseguenti adempimenti.

5. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, registra i dati personali dei defunti, diversi da quelli sensibili e giudiziari. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nei Cimiteri cittadini, l'Amministrazione comunale rende disponibili, mediante comunicazione e/o diffusione, anche con modalità informatizzata e tramite web, solo i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.
6. Le modalità di accesso telematico ai dati necessari per la ricerca del luogo di sepoltura dei defunti, nonché le misure di sicurezza dei sistemi e dei dati stessi, sono definite con apposite regole tecniche da adottare da parte delle strutture competenti.
7. Non è ammesso l'utilizzo dei dati messi a disposizione dall'Amministrazione comunale da parte di terzi.

Art. 31 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi e in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantiscano la sicurezza della circolazione.
2. È vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, se non munito del contrassegno per disabili; in quest'ultimo caso l'accesso dell'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell'autovettura. Tali veicoli possono accedere al cimitero e circolare solo secondo orari prestabiliti. È altresì possibile autorizzare un soggetto con comprovate difficoltà motorie a circolare nel Cimitero urbano con automezzo privato. È facoltà dell'amministrazione comunale disporre verifiche sui permessi rilasciati per appurare la permanenza dei requisiti previsti.
3. All'entrata, all'uscita e all'interno dei cimiteri, tutti i veicoli potranno essere ispezionati dal personale addetto, per verificare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.
4. All'interno dei cimiteri vige il codice della strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare ad una velocità non superiore a 10 km/h. È vietata la sosta dei veicoli nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi.
5. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche, per motivi contingenti o eccezionali e nel periodo della commemorazione dei defunti.

Art. 32 - REGOLE COMPORTAMENTALI

1. Nei cimiteri è vietato a chiunque:
 - a) gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - b) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - c) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - d) fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
 - e) l'ingresso e la permanenza alle persone in stato di ubriachezza, di esaltazione, a torso nudo, o con abbigliamento ritenuto dagli addetti preposti non decoroso secondo il comune senso del pudore;
 - f) esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
 - g) asportare fiori e piante in maniera fraudolenta.

2. All'interno dei cimiteri, potranno essere autorizzate specifiche iniziative, nel rispetto della sacralità del luogo, per la valorizzazione degli aspetti culturali e sociali.
3. Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale.
4. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Eventi, manifestazioni, cerimonie e comunque la riproduzione di musica ad alto volume all'interno del Cimitero devono essere preventivamente autorizzati, così come le riprese cinematografiche, nonché l'ingresso e lo stazionamento in massa non derivante da cerimonia funebre.
6. È consentito l'ingresso agli animali d'affezione nell'apposito trasportino ovvero al guinzaglio. Gli animali di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e per inibire eiezioni dell'animale sugli spazi verdi e sui monumenti funebri.
7. Il personale addetto è tenuto a far osservare le norme del presente Regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Art. 33 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Nelle sepolture e sulle tombe di famiglia è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso. È proibito piantare qualsiasi tipo di essenza a fianco, davanti e sul retro della sepoltura, ovvero deporre in tali aree oggetti di qualsiasi genere. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di organizzare un servizio di fornitura al privato, a titolo oneroso, di appositi contenitori per la messa a dimora delle essenze consentite dalla stessa, da mantenere secondo le istruzioni fornite.
2. Piantumazioni, a cura e spese del privato, all'interno dell'area oggetto di concessione per la costruzione di cappella di famiglia possono essere autorizzate dall'Amministrazione comunale sempreché non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e danno alle strutture cimiteriali. L'autorizzazione dell'Amministrazione comunale riguarda anche il posizionamento all'interno della medesima area di manufatti o arbusti in vaso o altri oggetti.
3. Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari in trincea è consentito adornare il loculo con fiori recisi, di plastica o seta. In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.
4. Le composizioni floreali e le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte.
5. È consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo.
6. La rimozione e lo smaltimento di quanto collocato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a cura e spese del concessionario/i. In caso di inerzia e previa diffida al/i concessionario/i inadempiente/i, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio, con spese a carico del privato.

Art. 34 - DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

1. Le ditte che intendono svolgere nei cimiteri, per conto di cittadini, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla relativa disciplina interna.
2. I lavori possono essere svolti nei soli giorni feriali, ad esclusione del sabato. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.
3. Le imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri forniscono al proprio personale apposito tesserino di riconoscimento munito di fotografia, da esporre in modo chiaramente visibile.
4. Nel caso di attività che impattino sull'ambiente, l'Amministrazione comunale potrà intimarne la sospensione immediata. La stessa attività potrà essere ripresa solo una volta che siano state eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Art. 35 - LAVORI NEI CIMITERI

1. **Si applicano le norme tecniche di cui all'allegato 1.**

2 Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, che devono esservi introdotti pronti per essere posati, fatta salva quella strettamente necessaria per gli adattamenti di dettaglio. Per particolari e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi ed è strettamente connessa al percorso ed alla località dove viene effettuato l'intervento.

2bis Per la realizzazione di lavori per la costruzione di nuove tombe ovvero di manutenzione di quelle esistenti le imprese esecutrici devono essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia.

2 ter I progetti inerenti la realizzazione di Cappelle ed Edicole o l'esecuzione di manutenzione straordinaria, che possono incidere sull'aspetto esteriore dei luoghi nel contesto cimiteriale, sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto (art.35 N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale), ai sensi dell'art. 1, comma 8 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, in conformità alle specifiche norme tecniche di cui all'allegato 1. L'esame dell'impatto paesistico dei progetti è presupposto per il rilascio del permesso di costruire e/o alla definizione della procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altro titolo abilitativo edilizio, necessari per procedere alla esecuzione dell'intervento edilizio.

3 Le imprese che accedono al cimitero devono esibire l'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.

4. È comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi e nella giornata del sabato, ad eccezione dell'innaffiamiento e del cambio dei fiori. È altresì vietata l'esecuzione di lavori nel periodo di commemorazione dei defunti, secondo calendario stabilito dall'Amministrazione comunale.

5. È fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione.

6. La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori dovranno essere confinati nelle aree di cantiere, preventivamente consegnate dall'Amministrazione comunale.

7. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità.

8. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata potranno essere rimossi dal Comune senza preventivo avviso. I costi di rimozione, maggiorati delle spese generali sostenute dall'Amministrazione, saranno addebitati all'impresa. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario.

9. È fatto altresì obbligo alle ditte di provvedere al ripristino e alla pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al Comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro nelle pubbliche discariche. È fatto obbligo alle ditte di interrompere i lavori di rimozione delle terre e di avvisare tempestivamente l'ufficio funerario qualora si rinvenissero resti ossei nel materiale di risulta.

10. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

11. L'Amministrazione comunale è estranea al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevata e indenne da qualunque responsabilità connessa.

12. Il concessionario della sepoltura o suo delegato, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, può effettuare sulla propria sepoltura piccoli lavori che non richiedano l'impiego di attrezzature complesse o particolare perizia e non siano causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

13. L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; su richiesta del personale comunale, le ditte dovranno consentire i controlli delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei cimiteri.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 36 - DESTINAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE

1. Le comunicazioni inerenti le tombe di famiglia e i manufatti per la tumulazione sono indirizzate ai relativi concessionari. In caso di morte del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al Comune, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi.
2. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alle conseguenze per mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Art. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni indicate nell'Allegato 2 "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione norme regolamentari" si applicano le sanzioni in esso riportate.

2. Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.
3. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali. Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente Regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art. 38 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Da tale data si intende abrogato il Regolamento previgente in materia ed ogni altra disposizione introdotta da provvedimenti dell'Amministrazione comunale inerenti i contenuti del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, fatti salvi i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali in vigore e, in particolare, al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla Legge Regione Lombardia n. 33/2009, al Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le circolari vigenti in materia.
4. Per eventuali istanze di casistiche non espressamente disciplinate dal presente Regolamento e che necessitassero di meritevole accoglimento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, in via transitoria nelle more degli adeguamenti periodici regolamentari, previa deliberazione di Giunta.

ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE

FERETRI PER INUMAZIONE

In genere, i feretri destinati ad inumazione sono confezionati con la sola cassa di legno, in conformità alle norme vigenti. Qualora nel cimitero giungano feretri realizzati con duplice cassa, di legno e di zinco, il rivestimento di zinco dovrà essere posto solo all'esterno e rimosso prima dell'inumazione, con oneri a carico del privato.

FOSSE DI INUMAZIONE

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di adulti deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,50 dal piano di campagna. Le dimensioni in pianta sono quelle disciplinate dalla normativa vigente.

La distanza fra due sepolture contigue non deve essere inferiore a m 0,50 sui lati della sepoltura e a m.0,80 sulle testate.

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di bambini deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano di campagna. Le dimensioni in pianta sono quelle disciplinate dalla normativa vigente. La distanza fra due sepolture contigue non deve essere inferiore a m 0,30 sui lati della sepoltura e a m 0,80 sulle testate.

Ciascuna fossa destinata all'inumazione di indecomposti deve essere scavata a una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano di campagna.

Le dimensioni in pianta dei monumenti sulle sepolture di adulti non devono essere superiori a m 1,60 per m 0,70; nel caso di sepolture di bambini, le dimensioni in pianta dei monumenti non devono essere superiori a m 1,30 per m 0,50. La loro altezza non deve superare m 1,00 per gli adulti e m 0,75 per i bambini.

Entro novanta giorni dall'inumazione deve essere apposto sulla fossa un telaio cementato in marmo o granito, con fondazione, riempito con ghiaietto bianco, oppure un monumento. È consentita l'apposizione di un monumento anche oltre il termine di cui al precedente periodo.

I monumenti collocati sulle sepolture decennali devono recare inciso, sulla parte anteriore della faccia destra del massello, con caratteri aventi altezza pari a cm 2,5, il numero progressivo della sepoltura e il marchio o la ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione. La superficie occupata dal marchio o dalla ragione sociale non deve essere superiore a cm. 6 di lunghezza e cm 3 di altezza.

Nei campi indecomposti non è consentita la posa di monumenti ma è d'obbligo la finitura – da realizzare entro trenta giorni dall'inumazione - in ghiaietto bianco con cippo dotato di epigrafe con le generalità del de cuius e numerazione del posto.

È prescritto l'uso di spine in acciaio per il collegamento degli elementi verticali con quelli orizzontali. Il monumento deve avere requisiti di stabilità e durata nel tempo e non avere parti amovibili.

FERETRI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE

I feretri destinati a tumulazione e cremazione sono confezionati in conformità alle norme vigenti.

Per il confezionamento di feretri destinati alla cremazione è ammesso l'impiego di cofani mortuari in cellulosa con bordo legno in monoblocco, se muniti delle prescritte autorizzazioni.

Per facilitarne la movimentazione, i feretri destinati alla tumulazione e alla cremazione devono essere sprovvisti di piedini.

SPAZI PER TUMULAZIONE

Le dimensioni delle cellette per resti ossei e ceneri e dei colombari devono rispettare quelle previste dalle norme vigenti.

Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari e delle cellette per resti ossei e ceneri, di nuova costruzione, sono applicate delle lastre di materiale lapideo a carico del concessionario, per l'applicazione di portafiore, fotoceramiche, portalampe e per le incisioni epigrafiche e di eventuali decori.

Non sono ammesse applicazioni in ferro e in ghisa.

Sui colombari i portafiore avranno dimensioni massime di cm 30,0 di altezza per cm 18,0 di base se verticali, di cm 20,0 di altezza per cm 45,0 di base se orizzontali.

Eventuali applicazioni e decori non devono complessivamente occupare una superficie della lastra maggiore di un quinto della stessa; la loro sporgenza rispetto alla lastra non deve essere superiore a cm 15,0.

Sulle cellette per resti ossei e ceneri i portafiori avranno dimensioni massime di cm 12,0 di altezza per cm 7,0 di base se verticali, cm 16,0 di base per cm 8,0 di altezza se orizzontali.

Eventuali applicazioni e decori non devono complessivamente occupare una superficie della lastra maggiore di un quarto della stessa; la loro sporgenza rispetto alla lastra non deve essere superiore a cm 8,0.

Le lastre devono recare inciso sul lato visibile in uno dei due angoli superiori il numero progressivo della sepoltura, con caratteri aventi altezza pari a cm 2,5.

È consentita, nella parte inferiore della lastra, l'incisione del marchio o della ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione; la superficie occupata non deve essere superiore a cm 2 di lunghezza e cm 1 di altezza.

Per la costruzione di nuovi reparti di colombari e cellette, la numerazione delle lastre deve essere progressiva e a pettine, dal basso verso l'alto.

POSTI DISTINTI SINGOLI O DOPPI

I posti singoli e doppi si sviluppano dentro terra. Sono destinati alla tumulazione di feretri, resti ossei e ceneri. I monumenti hanno dimensioni massime di m 1,0 per m 2,0. Di norma, nei posti doppi la movimentazione delle salme all'interno delle strutture interrato deve avvenire attraverso un locale (vestibolo), per il diretto accesso ai feretri, fatte salve sopravvenienti disposizioni derogatorie, nazionali e/o regionali e/o delle competenti autorità sanitarie.

La sistemazione superficiale del vestibolo presente a dividere i manufatti deve essere decorosa e ordinata.

A tale riguardo, non è ammessa la collocazione sul vestibolo di lastre di nessuna foggia e materiale né elementi decorativi che ne ricoprano la superficie, ad eccezione di sassi bianchi di grana media.

È prescritto l'uso di spine in acciaio per il collegamento degli elementi verticali con quelli orizzontali. Il monumento deve avere requisiti di stabilità e durata nel tempo e non avere parti amovibili.

TOMBE DI FAMIGLIA

L'Amministrazione Comunale può dare in concessione aree della misura massima in pianta di m 6,00 per m 5,00 per la costruzione di tombe di famiglia.

Le cappelle e le edicole sono costruzioni che si sviluppano dentro e fuori terra, destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e ceneri. I volumi fuori terra possono essere chiusi o aperti e sono di dimensione massima in pianta di m 5,00 per m 4,00 ed altezza massima di m 5,00 misurata dal piano campagna. Nel caso di copertura a falda, è ammessa la possibilità di realizzare il colmo del tetto alla quota di m 6,00 dal piano campagna.

Un esemplare delle chiavi per accedere nelle edicole deve essere consegnata all'Amministrazione comunale.

La realizzazione delle tombe di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018). L'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto, da parte del concessionario.

La parte dentro terra degli edifici deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo, l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco.

È ammessa la realizzazione della parte dentro terra in falda, previa l'adozione dei necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto.

I manufatti cimiteriali realizzati nelle tombe di famiglia devono rispettare le dimensioni e le modalità costruttive contenute nell'all. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

I monumenti collocati sulle sepolture devono recare inciso, sulla parte anteriore della faccia destra, in basso il numero progressivo della sepoltura, con caratteri aventi altezza pari a cm 3,00.

È consentita, nella parte inferiore del monumento, l'incisione del marchio o della ragione sociale della ditta che ne ha avuto commissionata la realizzazione; la superficie occupata non deve essere superiore a cm 6 di lunghezza e cm 3 di altezza.

È consentita l'applicazione di fotoceramiche con l'effigie dei defunti tumulati nella sepoltura.

La costruzione di un unico monumento è consentita solo a condizione che si possa in ogni momento effettuare la rimozione di singole parti senza distruggere o danneggiare l'intera opera.

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DELLA COSTRUZIONE PER CAPPELLE ED EDICOLE

1) RIVESTIMENTI DI FACCIATE

Non è ammessa facciata con cemento a faccia vista non lavorato; i rivestimenti potranno essere in lastre di pietra naturale, marmo o granito, comunque lavorati, I rivestimenti in marmo possono essere posti uniformemente, seguendo la sagoma del manufatto, sono consentite paraste o lesene per la lunghezza massima di cm. 30,00, è consentito l'uso al massimo di due tipologie di marmo, l'intonaco sarà di tipo naturale, è ammessa la tinteggiatura delle parti esterne con colori tenui, con espresso divieto di tinte forti e l'uso di pitture plastiche e/o al quarzo, gli infissi esterni saranno in ferro battuto verniciati di colore nero o ferromicaceo, sono ammesse, se previste, aperture in cristallo. L'accesso alle cappelle avverrà dal viale, per le cappelle avente posizione di capotesta è possibile realizzare l'accesso laterale.

2) COPERTURA

Le coperture possono essere realizzare a falde con pendenze non superiori del 15%; possono realizzarsi, altresì, coperture con altre forme, quali: cupola, purché l'altezza massima rientri nello sviluppo del tetto a falda con pendenza del 15%.

Sono vietati tutti i materiali incongrui quali lastre ondulate (tipo onduline o similari), guaine bituminose a vista; è ammesso un cornicione di coronamento della larghezza massima di cm. 25,00 e di cm. 50,00 sul fronte anteriore d'ingresso.

Le acque meteoriche saranno raccolte in canali di gronda e convogliate nella fogna ove presente a mezzo pluviale in rame.

3) FINITURE INTERNE

Non sono ammessi impianti esterni. Internamente la struttura potrà essere finita con assoluta libertà di espressione, per la collocazione di opere, materiali e quant'altro si ritenga opportuno, con espresso divieto di pavimenti e rivestimenti maiolicati. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono obbligatoriamente a carico del concessionario.

4) SPAZI ESTERNI

Gli spazi non occupati dalla costruzione possono essere pavimentati con pietra naturale o seminati a prato, è possibile la realizzazione di siepi arboree, lungo i viali, a lenta crescita, non caduche e con apparato radicale poco invasivo aventi altezza massima di mt.1,00 a condizione che non invadano i viali. La manutenzione è a carico del concessionario. Sui viali è espressamente vietato porre vasi o altro materiale ornamentale, Non sono permesse iscrizioni sui muri esterni.

La valutazione dei progetti, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari come espresso nei progetti presentati, avviene sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte, sia sotto l'aspetto delle norme del presente Regolamento; verifica che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a cura e dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misura idonei ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e materiali, come anche la monotona uniformità.

PROGETTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA: CAPPELLE ED EDICOLE

Le Cappelle e le Edicole sono realizzate previa presentazione agli uffici comunali competenti di apposito permesso di costruire, SCIA alternativa o altro titolo abilitativo edilizio.

I progetti inerenti la realizzazione di Cappelle ed Edicole o l'esecuzione di manutenzione straordinaria, che possono incidere sull'aspetto esteriore dei luoghi nel contesto cimiteriale, sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto (art. 35 N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale), ai sensi dell'art.1 comma 8 delle N.T.A. del Piano delle Regole e del P.G.T. vigente, in conformità alle specifiche norme tecniche di cui al presente Regolamento.

L'esame dell'impatto paesistico dei progetti è presupposto per il rilascio del permesso di costruire e/o alla definizione della procedura di Segnalazione Certificata di inizio Attività o altro titolo abilitativo edilizio, necessari per procedere alla esecuzione dell'intervento edilizio.

La classificazione degli interventi edilizi, e la relativa tipologia di titolo abilitativo edilizio, sono quelli previsti dalla Normativa vigente in campo edilizio (D.P.R. 380/2001 s.m.i.).

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture e di tutti gli arredi e complementi di arredo amovibili è effettuata a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo, che sono responsabili civilmente e penalmente di ogni danno occorso a persone e cose, determinato dalla carenza di manutenzione.

Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura per l'incolumità pubblica.

Nessun intervento manutentivo può esser eseguito sulle sepolture senza la preventiva comunicazione agli uffici comunali, ovvero la prescritta autorizzazione.

In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il Comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti del concessionario o degli aventi titolo.

Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi o dei segni funebri. Nel caso d'impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

EPIGRAFI

Sulle sepolture deve essere iscritto, con modalità durature e non facilmente alterabili, il nome, il cognome e almeno indicata la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono.

Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura da parte del defunto a cui si riferisce e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.

I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile. I nomi d'arte o i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta degli uffici comunali, solamente sul secondo rigo e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

Parimenti devono essere autorizzate dagli uffici comunali le epigrafi non riguardanti il nome dei defunti. Il Comune si riserva la facoltà d'imporre ai concessionari le caratteristiche delle epigrafi per renderne uniforme la loro fattura all'interno di specifici reparti.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Il Dirigente competente ha facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, ulteriori prescrizioni e/o specifiche tecniche in aggiunta a quanto previsto dal presente regolamento, qualora necessari a seguito di aggiornamenti normativi ovvero funzionali al decoro e alla sicurezza degli spazi cimiteriali.

ALLEGATO 2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI

Divieto di procacciamento e di contrattazione nelle strutture comunali (Art. 32, comma 1, lettera f))	€ 100,00
Svolgimento di corteo non autorizzato (Art. 12, comma 5)	€ 250,00
Sosta del feretro non autorizzata (Art. 12, comma 4)	€ 100,00
Gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori (Art. 32, comma 1, lettera a))	€ 100,00
Calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni, fatto salvo il risarcimento del danno (Art. 32, comma 1, lettera b))	€ 100,00
Sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi (Art. 32, comma 1, lettera c))	€ 100,00
Fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione (Art. 32, comma 1, lettera d))	€ 100,00
Essere colti all'interno del cimitero in stato di ubriachezza o di esaltazione o con abbigliamento indecoroso (Art. 32, comma 1, lettera e))	€ 100,00
Violazioni delle disposizioni regolamentari a carico delle ditte che effettuano lavori nei cimiteri	€ 250,00
Violazione delle disposizioni regolamentari a carico delle ditte che effettuano lavori nei cimiteri, che rendano indisponibili spazi concessionati a terzi od in capo all'Amministrazione Comunale, Per giorno di indisponibilità sino ad un massimo di 30 giorni.	€ 250,00
Deiezioni animali su aree verdi e vialetti	€ 50,00
Deiezioni animali su monumenti funebri	€ 250,00
Violazioni di disposizioni imperative del presente regolamento non ricomprese nelle precedenti voci	€ 100,00